

STATUTO

ART.1

(Denominazione e Sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione di Camaiore (LU) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Nucleo di Volontariato e Protezione Civile A.N.C. VERSILIA SUD (O.d.V.)".

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Camaiore (LU).

I contenuti e la struttura del Nucleo sono democratici, la durata è illimitata e lo stesso non persegue fini di lucro. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'acronimo ODV acquista efficacia con l'iscrizione nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

ART.2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato:

- è disciplinata dal presente statuto;
- agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr.117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- si ispira e aderisce, facendoli propri, ai principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n.1286 del 25 luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'Organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art.33;
- è subordinata a quanto previsto dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. "Definizione e finalità del Servizio Nazionale della Protezione Civile".

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice civile.

ART.5

(Finalità e attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati/e sono:

- 1) la protezione civile (art.5 comma 1 lettera y del D.lgs. 117/2017), in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè la previsione, prevenzione e soccorso (ivi compreso il soccorso sanitario) nell'ambito della normativa vigente (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (let.d);
- 3) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 (let.e);
- 4) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (let.i);
- 5) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (let.l);
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno delle persone svantaggiate o di attività di interesse generale (let.u);
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (let v).

L'associazione, in riferimento alle attività di interesse generale sopra elencate, oltre alla protezione civile durante periodi in cui non è impegnata in operazioni di soccorso in caso di eventi particolari, opera nei settori del cosiddetto "impegno civile", quali:

- 1) la promozione e la tutela dei diritti della persona, mediante l'assistenza prioritariamente nei confronti di portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- 2) la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- 3) il servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la



pubblica Amministrazione;

- 4) il supporto in casi particolari o eccezionali alle Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie di regolazione del traffico e soccorso;
- 5) la segnalazione agli Organi di Polizia di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana "osservazione e segnalazione", nonché al disagio sociale.
- 6) le attività di formazione per i cittadini in riferimento alle attività che l'associazione svolge;
- 7) gli interventi nelle scuole o comunque nei confronti di bambini e ragazzi sempre in merito a dette attività;
- 8) organizzazione di conferenze, convegni e incontri conviviali per le persone abitanti nel territorio di competenza.

Per l'attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato e Protezione Civile opera nell'ambito del proprio territorio, in quello Regionale ed in quello Nazionale in occasione di eventi particolari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART.6

(Aderenti)

1. Sono aderenti all'Organizzazione tutte le persone, maggiorenni, che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Organizzazione:

- è deliberata dal Comitato esecutivo, secondo criteri non discriminatori, su domanda dell'interessato il quale dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione;
- avviene dopo un periodo di prova (tre mesi), durante il quale l'aspirante socio è considerato volontario dell'Associazione, fissato dal Comitato esecutivo e decorre dalla data di delibera del Comitato stesso. In caso di rigetto della

domanda, il Comitato comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea;

- non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile;
2. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa;
3. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 117/2017.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Organizzazione hanno:

a) il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi della legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati anche se non è stato ancora deliberato il loro ingresso nell'Organizzazione da parte del Comitato Esecutivo. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

b) il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare le quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART.8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

ART.9

(Perdita della qualifica di socio)

Gli aderenti cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;



- decesso;
- perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
- esclusione per indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo o mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità delle norme statutarie.

In caso di esclusione è ammesso ricorso all'assemblea la quale decide in via definitiva con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato oppure al collegio arbitrale su espressa decisione dell'escluso.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

Il socio può recedere dall'Organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

ART.10

(Gli Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- 1) Assemblea degli aderenti;
- 2) Comitato esecutivo;
- 3) Il Presidente;
- 4) L'organo di controllo solo al superamento dei limiti di legge;
- 5) Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.11

(Assemblea degli aderenti)

1. L'Assemblea è composta dai soci dell'Organizzazione ed è l'organo sovrano;
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente;
3. È convocata dal Presidente stesso o da chi ne fa le veci, in via ordinaria, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La comunicazione scritta dovrà contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione;
4. La comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, in modalità telematica anche con utilizzo di messaggistica tramite piattaforme social, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e mediante avviso affisso nella sede dell'Organizzazione;
5. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Assemblea lo ritiene necessario oppure su richiesta dell'organo di controllo o del revisore dei conti se nominati. In tali casi il Presidente deve

provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione;

6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione di tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione nonché la devoluzione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo;
- nomina e revoca i componenti del Comitato Esecutivo;
- nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo e il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto.

ART.13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presente in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a 500, cinque se il numero è superiore a 500).

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e l'atto costitutivo dell'Organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati (maggioranza inderogabile).

ART.15

(Comitato esecutivo)

Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eleggere il Presidente;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la decadenza dalla carica.

A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non eletti. In mancanza saranno indette elezioni suppletive. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a nuove elezioni.

Il Comitato esecutivo è formato da un numero dispari pari a 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente.

Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno otto giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la

convocazione sia effettuata via e-mail o telematicamente tramite piattaforme social è sufficiente un preavviso di sei giorni. In caso di particolare urgenza, è ammessa la convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail o telematica tramite piattaforme social con un preavviso di 12 ore.

ART.16

(Il Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

1. Esso cessa dalla carica, per dimissioni volontarie e per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti;
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei rapporti interni e nei confronti di terzi e in giudizio;
3. In caso di necessità ed urgenza assume provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
4. Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere;
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Comitato esecutivo e del Presidente.

ART.17

(Organi di controllo)

E' prevista la nomina in base all'art.30 del D. Lgs.117/2017 quando vengono superati i limiti ivi previsti.

ART.18

(Organo di revisione legale dei conti)

E' prevista la nomina in base all'art.31 del D. Lgs.117/2017 quando vengono superati i limiti ivi previsti.

L'assemblea può decidere comunque di nominare un revisore dei conti senza che ciò sia obbligatorio per legge. Comunque, il medesimo dovrà essere iscritto nell'omonimo albo.

ART.19

(Segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "registro dei volontari", del "libro dei beni inventariati", del rapporto annuale delle attività";
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.

ART.20

(Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione. Sotto la propria responsabilità:

- a) predispone lo schema di progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
- b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, congiuntamente con il Presidente.

ART.21

(Collegio arbitrale)

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.22

(Coordinatore di settore)

1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.

ART.23

(Gratuità delle cariche)

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni.
2. Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART.24

(Risorse economiche)

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi della Presidenza nazionale o di sezioni dell'ANC;

- contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

2. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.

3. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART.25

(Quota sociale)

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è annuale e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali fissate non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART.26

(Modifiche allo statuto)

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato Esecutivo o da almeno un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

ART.27

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo

svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART.28

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli art.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal tesoriere e redatto nei casi e nei modi previsti dall'art.14 del D. Lgs.117/2017. Dopo il parere dei Revisori dei Conti, se nominati, il documento viene approvato dall'Assemblea entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato entro il 30 giugno nel Runt.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

ART.29

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D. Lgs.117/2017 sono deliberate dal Comitato esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART.30

(Responsabilità dell'Organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati salvo quanto previsto dall'art.38 del Codice Civile.

ART.31

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART.32

(Personalità Giuridica)

L'Associazione può acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, redatto in forma di atto pubblico, deve depositarlo entro 20 giorni presso il competente Ufficio del Registro Nazionale per chiedere l'iscrizione dell'Ente e l'acquisizione della personalità giuridica.

ART. 33

(Procedura per il riconoscimento quale Nucleo ANC)

Entro un mese dalla costituzione l'organizzazione deve richiedere ed ottenere, da

parte del Presidente Nazionale dell'ANC, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento (regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento Nazionale delle Attività di Volontariato ANC (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore provinciale o dall'Ispettore regionale interessati.

Nelle more dell'approvazione la Odv non può fregiarsi dell'appartenenza all'ANC.

1. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive tese a constatare il perdurare dei requisiti di approvazione di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo. Per infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), Il Presidente Nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione e all'obliterazione dell'Organizzazione.

ART. 34

(Uso dell'Uniforme ANC)

1. L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'Organizzazione è prerogativa esclusiva delle Odv riconosciute. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more dell'approvazione, gli aderenti alla Odv non possono indossare l'uniforme ANC.
2. Il Presidente nazionale, attraverso il SE.CO.V, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2. Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.

Art. 35

(Rapporti con l'ANC)

1. L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il SE.CO.V, istituito presso la Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni annuali concernenti la propria attività.
2. L'Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono:
 - accedere ai locali dell'organizzazione, previo accordi;
 - verificare i libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
 - partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle riunioni del Comitato esecutivo;
 - richiedere l'intervento e la relazione dell'organo di controllo e del revisore dei conti se nominati;

➤ richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.

3. Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei soci.

Art. 36

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, comunque collegate all'ANC.

Art. 37

(Norma di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.